



ALLEGATO ALLA:

☒ DELIB. C.C. n. 19 del 10/5/2010

☐ DELIB. C.C. n. del

☐ DETERM. n. del



REGOLAMENTO COMUNALE

in materia di autorizzazioni per la somministrazione di
alimenti e bevande
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, ai sensi
della L.R. 29 novembre 2006 n. 21 e ss.mm.ii.

(approvato con delibera di Consiglio comunale n. 00 del GG/MM/AAAA)

in vigore dal gg/mm/aaaa

S O M M A R I O		
ART.	DESCRIZIONE	PAG.
1	Normativa di riferimento	3
2	Validità	3
3	Ambito di applicazione	3
4	Liberalizzazione	4
5	Domande di autorizzazione per apertura e/o trasferimento di sede – Modalità procedimentali	4
6	Ampliamento di sede delle attività di somministrazione – Modalità procedimentali	6
7	Subingresso per cessione o per affitto di azienda – Modalità procedimentali	6
8	Autorizzazioni temporanee - – Modalità procedimentali	7
9	Autorizzazioni stagionali – Modalità procedimentali	8
10	Affidamento della gestione dei reparti	8
11	Cessazione di attività	9
12	Diniego dell'autorizzazione	9
13	Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi	9
14	Sorvegliabilità dei locali	9
15	Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	10
16	Sanzioni – Norma di rinvio	11
17	Efficacia – Pubblicità – Entrata in vigore	11

Articolo 1

Normativa di riferimento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla Legge Regione Lazio n. 21/2006 e ss.mm.ii.
- 1.2 Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite ex art. 3 della legge regionale n. 21/2006, sono disciplinate, oltre che dalla citata legge:
 - a) dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni;
 - b) dalla D.G.R. Lazio n. 563 del 25 luglio 2007 "Indirizzi della Regione per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 21 del 29 novembre 2006";
 - c) dal Regolamento Regionale n.1 del 19 gennaio 2009 "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n.21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 18 novembre 1999, n.33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche) e successive modifiche";
 - d) dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Articolo 2

Validità

- 2.1 Il presente regolamento ha validità triennale; esso può essere modificato ed integrato prima della sua scadenza con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
- 2.2 In assenza di atto formale alla scadenza si intende tacitamente rinnovato.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Le presenti disposizioni normative si applicano alle fattispecie di:
 - 3.1.1 apertura a carattere permanente in sede fissa;
 - 3.1.2 trasferimento di sede;
 - 3.1.3 ampliamento di sede;
 - 3.1.4 subingresso nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - 3.1.5 attività di somministrazione effettuata in forma temporanea o stagionale;
 - 3.1.6 affidamento della gestione di reparti.

- 3.2 Il presente regolamento non si applica alle tipologie di attività di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21/2006.

Articolo 4

Liberalizzazione

- 4.1 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del D.L.223/2006, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006 n°248, e della vigente normativa è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali senza la previsione di parametri numerici, in ottemperanza agli indirizzi generali di cui all'art.1 dell'Allegato A della D.G.R. n°563 del 25.07.2007.

Articolo 5

Domande di autorizzazione per apertura e/o trasferimento di sede Modalità procedurali

- 5.1 La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della domanda in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.
- 5.2 Nella domanda devono essere indicati ai sensi dell'art.4 del Regolamento Regionale 1/2009:
- 5.2.1 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società o altro organismo collettivo: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- 5.2.2 indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione intendendo per tale l'indirizzo, la via ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio. L'omessa indicazione ubicativa comporta l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 21/2006;
- 5.2.3 indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere.
- 5.3 Alle istanze sono allegati:
- 5.3.1 copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo (solo in caso di apertura);
- 5.3.2 planimetria dei locali;
- 5.3.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm. che attestino:

- a) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio (solo in caso di apertura);
 - c) il possesso dei requisiti di cui all'art.8 della legge regionale n.21/2006 da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo (solo in caso di apertura);
 - d) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 - e) la conformità dei locali ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici e di agibilità dei locali nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e di sorvegliabilità.
- 5.4** In caso di domanda di trasferimento di sede, va comprovata – a pena di improcedibilità, ex art. 11, comma 2, legge regionale n. 21/2006 – la data di effettivo inizio dell'attività da trasferire; a tal fine, il richiedente potrà avvalersi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
- 5.5** Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo del Comune.
- 5.6** I procedimenti autorizzatori di cui al presente articolo devono concludersi **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di arrivo al protocollo del Comune ovvero dalla data di ricevimento riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r.; **in difetto di qualsiasi comunicazione al richiedente entro il predetto termine la domanda si intende accolta.**
- 5.7** L'eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell'ufficio comunale comporta la sospensione, per una sola volta, del termine di cui al precedente comma 5.6.
- 5.8** Dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale e comunque 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, il richiedente ha l'obbligo di depositare al competente ufficio comunale la seguente documentazione:
- 5.8.1** d.i.a. sanitaria necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;
 - 5.8.2** documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che può essere la fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche semplice scrittura privata, purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti contraenti;
 - 5.8.3** planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione espressa in mq. debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità;
 - 5.8.4** il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

- 5.9 L'eventuale richiesta di proroga ai sensi dell'art.15, comma 2, lett. a) e d), della legge regionale 21/2006, unitamente ad una relazione che spiega i motivi, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini; essa può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Articolo 6

Ampliamento di sede delle attività di somministrazione Modalità procedurali

- 6.1 L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione è soggetto a formale comunicazione da inviarsi o presentarsi al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della comunicazione in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.
- 6.2 L'ampliamento può essere effettuato decorsi **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della comunicazione; detto termine decorre dalla data di arrivo della comunicazione al protocollo del Comune ovvero dalla data di ricevimento riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r.
- 6.3 L'eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell'ufficio comunale comporta la sospensione, per una sola volta, del termine di cui al precedente comma 6.2.
- 6.4 Unitamente alla comunicazione dovrà essere richiesta all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico, l'aggiornamento della d.i.a. sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.
- 6.5 Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.
- 6.6 Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare – **a pena di improcedibilità** - di avere rispettato le norme igienico-sanitarie, il regolamento edilizio, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso, ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992, nonché le norme in materia di inquinamento acustico.

Articolo 7

Subingresso per cessione o per affitto di azienda – Modalità procedurali

- 7.1 Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione per atto tra vivi è soggetto a formale comunicazione, entro 30 giorni dall'avvenuto subingresso, da inviarsi o presentarsi al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della comunicazione in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.

- 7.2 La comunicazione determina la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che venga dimostrato l'effettivo trasferimento, allegando la copia dell'atto notarile di cessione e/o di affitto d'azienda registrato, e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali.
- 7.3 Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività, deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione, allegando alla domanda la copia della denuncia di successione e dimostrando il possesso dei requisiti professionali entro un anno dal decesso del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Eventuale richiesta di proroga, unitamente ad una relazione che spiega i motivi, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini; essa può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni.
- 7.4 Alla scadenza del contratto di affitto, il titolare - fermo restando il possesso dei requisiti professionali - può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione entro i 3 mesi successivi all'acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
- 7.5 Unitamente alla comunicazione dovrà essere presentata all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico, la modifica della d.i.a. sanitaria.

Articolo 8

Autorizzazioni temporanee – Modalità procedurali

- 8.1 Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasione di fiere, feste, mercati od eventi locali di particolare rilievo sociale o turistico, per tutta la durata della manifestazione o dell'evento, ma con **validità comunque NON superiore a 30 (trenta) giorni**.
- 8.2 La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune, **a pena di improcedibilità, almeno 15 (quindici) giorni prima** dell'inizio della manifestazione o dell'evento. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della domanda in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.
- 8.3 La domanda di cui al precedente comma 8.2 deve indicare:
- 8.3.1 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- 8.3.2 il numero di iscrizione al R.I. c/o la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- 8.3.3 certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 21/2006;
- 8.3.4 tipo e della durata della manifestazione o dell'evento cui si riferisce l'attività di somministrazione da autorizzazione;
- 8.3.5 ubicazione - **a pena di improcedibilità** - del luogo o dei locali oggetto della manifestazione o dell'evento; in caso di occupazione del suolo pubblico, il richiedente dovrà munirsi di apposita concessione;

- 8.3.6 dichiarazione – **a pena di improcedibilità** – di avere rispettato le norme igienico-sanitarie, nonché le norme di sicurezza a tutela dell'incolumità dei dipendenti e degli avventori.
- 8.4 Il procedimento autorizzatorio di cui al presente articolo deve concludersi **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di arrivo al protocollo del Comune ovvero dalla data di ricevimento riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r.; in difetto di qualsiasi comunicazione al richiedente entro il predetto termine, la domanda si intende accolta.
- 8.5 L'eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell'ufficio comunale comporta la sospensione, per una sola volta, del termine di cui al precedente comma 8.4.

Articolo 9

Autorizzazioni stagionali - Modalità procedurali

- 9.1 Per autorizzazione stagionale si intende l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, **non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi e non superiore a 180 (centottanta)**, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello da cui ha inizio.
- 9.2 Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione stagionale è disciplinato dall'art. 5 del presente regolamento.
- 9.3 Alle autorizzazioni stagionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Articolo 10

Affidamento della gestione in reparti

- 10.1 Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, per un periodo di tempo convenuto in relazione alla gamma di prodotti somministrati, può affidare la gestione di uno o più di essi, ad uno o più soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006.
- 10.2 Il titolare che intenda avvalersi della facoltà prevista del precedente comma 10.1 ne dà formale comunicazione al Comune.
- 10.3 Alla comunicazione deve essere allegato:
- 10.3.1 contratto di gestione registrato;
 - 10.3.2 dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali ex art. 8 L.R. n. 21/2006.
- 10.4 Il gestore è tenuto al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione.
- 10.5 Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme vigenti sul lavoro, fiscali, igieniche sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno successivo alla comunicazione al Comune.

- 10.6 L'autorizzazione rimane in capo al titolare del pubblico esercizio e la comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l'attività.
- 10.7 Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 10.2 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
- 10.8 Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Articolo 11

Cessazione di attività

- 11.1 Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, **entro 30 giorni dalla cessazione**, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Articolo 12

Diniego dell'autorizzazione

- 12.1 Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.
- 12.2 Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Articolo 13

Orari degli esercizi di somministrazione

- 13.1 Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza Sindacale, fermi restando il limite minimo e massimo di apertura, rispettivamente di 6 (sei) e di 18 (diciotto) ore, previsto dall'art. 17, comma 1, della L.R. n. 21/2006 e la facoltà di chiusura settimanale.
- 13.2 Per gli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione, l'ordinanza sindacale potrà prevedere particolari divieti e limitazioni, in relazione agli indirizzi evidenziati nell'art. 3, c. 2, lett. a), b) e c) del Reg. Reg. 1/2009.

Articolo 14

Sorvegliabilità dei locali

- 14.1 Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564 e ss.mm.ii..
- 14.2 La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente.

Articolo 15

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 15.1** Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:
- 15.1.1** per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 21/2006;
 - 15.1.2** per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 21/2006;
 - 15.1.3** per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 16 della L. R. n. 21/2006.
- 15.2** Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazioni di alimenti e bevande decadono:
- 15.2.1** quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore un anno;
 - 15.2.2** quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.8 della L.R. n. 21/2006;
 - 15.2.3** quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - 15.2.4** quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - 15.2.5** quando, nel caso di subingresso non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 21/2006.
- 15.3** L'autorizzazione temporanea di cui all'art. 8 decade nei casi previsti dai commi 15.2.2 e 15.2.3 del presente articolo.
- 15.4** La proroga di cui ai commi 15.2.1 e 15.2.4 non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
- 15.5** L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
- 15.5.1** quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - 15.5.2** per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.

- 15.6** I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere preceduti dall'avviso al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di del relativo procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Articolo 16

Sanzioni – Norma di rinvio

- 16.1** Le sanzioni amministrative e pecuniarie per la soggetta materia sono statuite dall'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, cui si rinvia espressamente.
- 16.2** Le violazioni al presente regolamento, che non siano previste e sanzionate dalla summenzionata legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, sono soggette ad una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 180,00 (centottanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 17

Pubblicità - Entrata in vigore

- 17.1** Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione normativa regolamentare con esso confliggente o incompatibile e comporta la disapplicazione di ogni eventuale diversa disposizione deliberativa giuntale o consiliare, se contrastante.
- 17.1** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo: www.comune.itri.it.